

**Procedura aperta –per la conclusione di un Accordo quadro lavori di manutenzione volti all’adeguamento tecnico – normativo degli impianti di condizionamento costituiti da gruppi termofrigoriferi obsoleti (R22).
CIG 6518801CC0**

1) DOMANDA

In relazione all’appalto in oggetto si chiede se sia possibile partecipare alla gara con la categoria OG11 classifica V ottenuta secondo le disposizioni del DPR 207/2010 invece della richiesta OS28 IV.

RISPOSTA

Si, è possibile. Ai sensi dell'art. 79, co. 16, DPR 207/2010 e ss. mm. e ii., l'impresa qualificata nella categoria OG11, può eseguire i lavori della categoria OS28 per la classifica corrispondente a quella posseduta.

2) DOMANDA

Si chiede se è possibile e/o prevista l'esecuzione di un sopralluogo sugli impianti oggetto dell'Accordo in questione.

RISPOSTA

No, non è previsto il sopralluogo.

3) DOMANDA

Con la presente vorremmo sapere se è necessario o meno al fine di partecipare alla gara in oggetto effettuare il sopralluogo.

RISPOSTA

No, non è previsto il sopralluogo.

4) DOMANDA

In relazione all’appalto in oggetto si chiede se sia possibile partecipare alla gara con la categoria OG11 classifica IV invece della richiesta OS28 IV. La scrivente è in possesso della cat. OG11 IV e OS28III-bis.

Si chiede altresì se sia obbligatorio il sopralluogo con rilascio di vs. attestazione. Grazie

RISPOSTA

Si risponde nell'ordine ai quesiti.

1) Sì, è possibile. Ai sensi dell'art. 79, co. 16, DPR/2010 l'Impresa qualificata nella categoria OG11 può eseguire i lavori, fra l'altro, nella categoria OS28 per la classifica corrispondente a quella posseduta (IV).

Si precisa, ad ogni buon conto, che, ai sensi dell'art. 61, co. 2, DPR 207/2010 e ss. mm. e ii., la classifica IIIbis posseduta nella categoria OS28, incrementata del quinto (Euro 1.800.00,00), copre l'importo dei lavori che è pari ad € 1.600.000,00.

2) Non è previsto il sopralluogo

5) DOMANDA

Se una ditta possiede la categoria SOA per la classifica OG 11-III bis, può partecipare alla gara d’appalto di lavori in oggetto per la quale è richiesta la medesima categoria SOA per la classifica IV usufruendo dell'incremento del 20% ai sensi dell'art.61, comma 2 del DPR 207/2010 della classifica posseduta considerando che l'importo a base d'asta è di euro 1.600.000,00 , che la classifica III bis è di euro 1.500.000,00 ed incrementata del 20% è pari ad euro 1.800.000,00 ?

RISPOSTA

Si, è possibile.

6) DOMANDA

Con la presente siamo a richiedere se è possibile partecipare alla gara singolarmente essendo la ns impresa in possesso di attestazione SOA per la categoria OG11 CON CLASSIFICA III BIS usufruendo del 5° d'obbligo.

RISPOSTA

Si, è possibile.

7) DOMANDA

Chiede per la gara in oggetto se possibile partecipare con i seguenti requisiti: OS28 classifica III e OG11 classifica III.

RISPOSTA

No, non è possibile. Alla luce del parere di precontenzioso dell'AVCP (ora ANAC) n. 190 del 21/11/2012, non è possibile partecipare sommando le classifiche possedute delle categorie OS28 e OG11.

Inoltre, l'importo della classifica posseduta (III), ancorchè incrementata del quinto (€ 1.239.600,00), non copre l'importo pari ad € 1.600.000,00 dei lavori.

8) DOMANDA

Volevo porre i seguenti quesiti:

1) la ns. Società ha l'attestazione SOA con categoria OS28 classifica III[^] bis (terza bis) pari ad 1.500.000,00, può partecipare in considerazione dell'"incremento di un quinto" previsto dall'art. 61 comma 1 del D.P.R. n. 207/2010 comma due?

2) il sopralluogo è obbligatorio?

RISPOSTA

Si risponde nell'ordine ai quesiti:

1) La classifica III bis posseduta, incrementata del quinto (€ 1.800.000,00), copre l'importo pari ad € 1.600.000,00 dei lavori.

2) Non è previsto il sopralluogo.

9) DOMANDA

si chiede conferma che un'impresa in possesso dell'attestazione SOA per la categoria OG11 classifica III, possa partecipare in RTI come Capogruppo-mandatara con altra impresa che assumerà il ruolo di mandante ed in possesso di una classifica SOA adeguata a coprire la restante parte del requisito richiesto e, quindi, in possesso di una classifica SOA ricompresa tra la II e l'VIII.

Alla luce di ciò si chiede, altresì, conferma che l'impresa in possesso della categoria OG11 classifica III possa partecipare alla gara beneficiando dell'incremento di un quinto della propria categoria ai sensi dell'art. 61, c. 2 del DPR 207/2010 e s.m.i. e, quindi, assumere all'interno del RTI di cui sopra, una quota di esecuzione delle lavorazioni fino al 77,4% del totale, indipendentemente dalla classifica SOA posseduta dall'impresa mandante.

RISPOSTA

Come prescritto dal paragrafo 13.1.3. del disciplinare di gara per i raggruppamenti temporanei, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandatara nella misura minima del 40%; *"la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'Impresa mandatara in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria"*. Nel caso di specie, l'Impresa mandatara deve possedere almeno il 50,01% trattandosi di un ATI formata da 2 Imprese, pertanto con la classifica posseduta, incrementata del quinto, e con la quota di esecuzione assunta, è possibile partecipare alla gara. La mandante dovrà coprire la restante parte del requisito richiesto.

10) DOMANDA

La scrivente ditta sarebbe intenzionata a partecipare al bando di gara in oggetto indicato ed a tal fine necessita del seguente chiarimento:

La scrivente possiede SOA per la categoria OS28 classifica III e OG11 Classifica III oltre ad altre categorie non rientranti nel caso specifico

Nella fattispecie personale la scrivente potrebbe partecipare in forma singola sfruttando l'eccedenza mancante della OS28 con la OG11?

RISPOSTA

No, non è possibile. Alla luce del parere di precontenzioso dell'AVCP (ora ANAC) n. 190 del 21/11/2012, non è possibile partecipare sommando le classifiche possedute delle categorie OS28 e OG11.

Inoltre, l'importo della classifica posseduta (III), ancorchè incrementata del quinto (€ 1.239.600,00), non copre l'importo pari ad € 1.600.000,00 dei lavori.

11) DOMANDA

La presente per chiedere le seguenti informazioni inerenti la procedura in oggetto:

1. E' possibile la partecipazione con la categoria SOA OG11 in equipollenza alla prevista OS28?
2. E' necessario effettuare obbligatoriamente il sopralluogo?

RISPOSTA

Si risponde nell'ordine ai quesiti:

- 1) Sì, è possibile. Ai sensi dell'art. 79, co. 16, DPR/2010 l'Impresa qualificata nella categoria OG11 può eseguire i lavori, fra l'altro, nella categoria OS28 per la classifica corrispondente a quella posseduta.
- 2) Non è previsto il sopralluogo.

12) DOMANDA

Si chiede se sia possibile partecipare alla gara con la categoria OG11 classifica II in ati con altra OG11 alla II invece della richiesta OS28 IV

RISPOSTA

Con le classifiche possedute nella cat. OG11 delle Imprese della costituenda ATI, ancorchè incrementate del quinto ai sensi dell'art. 61 DPR 207/2010 e ss. mm. e ii., non risulta coperto l'importo pari ad € 1.600.000,00 prescritto nel disciplinare di gara.

Non è, pertanto, possibile partecipare con la composizione prospettata.

13) DOMANDA

Sono a chiedere se è necessario apporre marca da bollo sul MODULO 1_1 (OFFERTA ECONOMICA).

RISPOSTA

No, non è necessario

14) DOMANDA

In riferimento alla procedura di gara in oggetto, la presente per chiedere se è possibile partecipare in ATI, laddove:

- la capogruppo mandataria è in possesso di attestazione OG11 III categoria
- la mandante ha una OG11 II categoria

beneficiando dunque dell'incremento del 20% dei requisiti.

RISPOSTA

Sì, è possibile.

15) DOMANDA

Con riferimento alla procedura in oggetto a cui vorremmo partecipare avvalendoci dell'attestazione soa di altra società, volevamo porre il seguente quesito:

Poiché l'attestazione soa della società ausiliaria è in corso di verifica triennale, scadenza verifica 29/01/2016, avendo la stessa provveduto ad inoltrare richiesta di verifica nei termini di legge Volevamo sapere cosa occorre produrre per poter partecipare alla gara.

RISPOSTA

L'Impresa ausiliaria per poter partecipare alla procedura in oggetto dovrà produrre idonea documentazione che attesti la tempestiva presentazione dell'istanza per la verifica triennale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 77, co. 1, DPR 207/2010 e ss. mm. e ii..

16) DOMANDA

Abbiamo provveduto a sottoscrivere con la soa di competenza il contratto di verifica triennale , che al giorno d'oggi 21/01/2016 data di scadenza validità triennale (come da certificazione allegata) non risulta ancora esser terminata, si chiede se è possibile comunque partecipare alla procedura considerando che trattasi di verifica triennale e non di scadenza attestazione.

RISPOSTA

L'Impresa per poter partecipare alla procedura in oggetto dovrà produrre idonea documentazione che attesti la tempestiva presentazione dell'istanza per la verifica triennale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 77, co. 1, DPR 207/2010 e ss. mm. e ii..

17) DOMANDA

La cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione assicurativa dovrà essere accompagnata solo dal potere di firma o anche da atto notarile?

RISPOSTA

Non è necessario corredare la cauzione provvisoria anche da atto notarile nel caso in cui la stessa sia accompagnata dall'autocertificazione attestante i poteri di firma dell'agente. L'autocertificazione dovrà, comunque, essere corredata dal documento di riconoscimento del sottoscrittore della polizza.

18) DOMANDA

a) chiediamo se è possibile partecipare alla gara come operatore monosoggettivo avendo SOA cat. OG11 class. III-bis e ISO 9001:2008 che non prevede espressamente le categorie a base di gara per impianti di condizionamento; oppure si chiede se sia necessario costituire un raggruppamento temporaneo con altra impresa che ne possenga i requisiti specifici ai fini della partecipazione.

b) si chiede se è possibile partecipare in ATI con il raggruppamento di n.2 imprese: mandataria in possesso di SOA OS28 IV e ISO 9001:2008 specifica per "produzione, commercializzazione ed installazione di impianti di condizionamento", e impresa associata in possesso di SOA OG11 III-bis e ISO 9001:2008 qualificata per categorie diverse e non specificatamente per la categoria di gara quali "ristrutturazione di edifici civili. installazione e manutenzione di impianti elettrici".

RISPOSTA

E' possibile partecipare con entrambe le ipotesi prospettate.

Al paragrafo 13.1.7. del disciplinare di gara non è previsto che l'ISO abbia per oggetto delle categorie specifiche.

19) DOMANDA

Premesso che parteciperemo alla gara in ATI : la nostra impresa come capogruppo in possesso dell'OG11 classifica III e l'impresa mandante in possesso dell'OG11 classifica II, la ns richiesta è se entrambe le imprese devono essere in possesso della Certificazione ISO 9001:2008 per la partecipazione alla gara o se il fatto che la mandante non abbiamo questa certificazione non preclude la partecipazione alla gara.

Sappiamo che la polizza provvisoria, in questo caso, non può essere ridotto. Ma è causa di esclusione dalla procedura il mancato possesso di questo requisito da parte di una delle imprese partecipanti?

RISPOSTA

Come precisato al paragrafo 13.1.7. del disciplinare di gara in caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, il possesso di certificazione di qualità deve essere

posseduta da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle Imprese che assumano lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II.

20) DOMANDA

In riferimento all'appalto in oggetto ed in particolare al MODULO 1 predisposto dalla Vs. Amministrazione ed allegato alla documentazione di gara per consentire ai partecipanti alla medesima procedura di formulare l'OFFERTA ECONOMICA, richiediamo il seguente chiarimento:

Atteso che, nel bando di gara si indica chiaramente al punto 1.1 che gli oneri per la sicurezza ammontano a € 60.000 (non sottoposti pertanto a ribasso), possiamo, nello spazio riservato alla "QUOTA DI SICUREZZA %" (nel suddetto modulo 1 di offerta economica) e da completare a ns. cura, indicare la ns. personale valutazione dei cosiddetti "oneri di sicurezza interni" (cosiddetti oneri aziendali)? In tal modo, diventerebbe superfluo aggiungere in calce l'importo stimato per i medesimi oneri e assoggettati allo stesso sconto di ribasso (RIBASSO PERCENTUALE) formulato/offerto nel modulo 1.

RISPOSTA

I concorrenti, come precisato al paragrafo 17.1. del disciplinare di gara, nel modulo 1 "offerta economica" devono indicare, nell'ambito del ribasso percentuale offerto, la quota percentuale, in cifre ed in lettere, relativa ai costi per la sicurezza della propria organizzazione, ai sensi dell'art. 87, co. 4, ultimo periodo, D.lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii..

E', pertanto, evidente che i costi della sicurezza richiesti, c.d. aziendali, non possono essere confusi con gli oneri per la sicurezza indicati dalla Stazione Appaltante e non soggetti a ribasso.

Comunque, per maggiori delucidazioni in merito, si consiglia di visionare la determinazione n. 3 del 5/3/2008 sul sito dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici.